



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
R.G. P.U. 48 /2024

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Federica Lorenzatti, letta la istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. cciii, formulato da **GIORGIO ANGELO FERRERO**, (c.f. FRRGGN69D15E379A), nato a Ivrea (TO), il 15.12.1969, avente codice fiscale FRRGGN69D15E379A residente in Val di Chy (TO), vicolo Principe n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Bertolino del Foro di Ivrea giusta delega in calce al ricorso introduttivo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore prevede la messa a disposizione dei creditori, a fronte di un ammontare complessivo della esposizione debitoria pari ad euro € 105.684,49 (di cui euro 4.409,80 prededucibili, euro 2.391,09 privilegiati, e per la differenza al chirografo), della somma di euro 16.000,00 mediante l'erogazione di un finanziamento agevolato da parte di una banca convenzionata che verrà garantito interamente, mediante polizza fideiussoria, dalla Fondazione Antiusura La Scialuppa CRT ONLUS (e rimborsato dal debitore istante in 72 rate mensili di pari importo e di euro 265,00).

Tali somme risultano idonee al soddisfacimento integrale delle prededuzioni e dei creditori privilegiati, nonché di una quota pari al 19 % dei creditori chirografari, rappresentati essenzialmente dal ceto creditorio bancario da micro-credito (cfr. relazione OCC).

La messa a disposizione della somma garantita dal terzo risulta condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di omologa del piano di ristrutturazione e del termine per proporre reclamo. Il debitore ha ritenuto, inoltre, di escludere dal piano proposto l'abitazione principale di cui risulta comproprietario unitamente al coniuge (Il ricorrente risulta comproprietario con il coniuge per una quota del 50% dell'immobile sito in Val di Chy (TO), Vicolo Principe n. 4, identificato al NCEU al Foglio 3, Part. 65, sub. 2, Cat. A4, rendita € 148,74, Foglio 3, Part. 65, sub. 1).

L'esclusione del predetto cespite è pienamente avallata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità allorquando dalla relazione particolareggiata dell'OCC emerga, come nella specie, il



vantaggio della proposta di piano a fronte dell'alternativa liquidatoria. (cfr. relazione particolareggiata -doc. 22 *"Nel prospetto che segue, è riportata una ipotesi di liquidazione del patrimonio con le tempistiche presumibili. L'elaborazione è approssimativa ma emerge innanzi tutto una durata del procedimento non inferiore ai ¾ anni per la liquidazione del patrimonio ed un risultato economico meno soddisfacente rispetto all'adozione del piano proposto. In base alle stime, si avrebbe a disposizione dei creditori chirografari con la liquidazione controllata un importo di euro 7.499,11 anziché euro 9.199,11. L'ipotecario rischia di non veder soddisfatto interamente il proprio credito.*)

Analoghe considerazioni possono essere svolte anche per l'altro cespite di cui il ricorrente risulta proprietario nella quota di pertocanza di 2/9, tenuto conto che lo stesso risulta assai difficilmente alienabile sul mercato essendo in comproprietà con l'agenzia del Demanio.

In sostanza può essere omologato il piano del consumatore che non includa l'abitazione di proprietà, come gravata da ipoteca, nel compendio dei beni da liquidarsi per destinare il ricavato in favore dei creditori, laddove dalla relazione depositata dal gestore della crisi si desuma che, nell'alternativa liquidatoria, quanto si potrebbe ottenere da una eventuale vendita all'asta di quel cespite non consentirebbe l'integrale soddisfacimento del creditore ipotecario e nessun importo residuerebbe per i creditori chirografari, ciò in quanto ai sensi dell'art. 67, comma 5, C.C.I. *"è possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data"*. (cfr. Trib. Mantova sentenza del 29.03.2023).

Il debitore non risulta titolare di altri beni mobili registrati di valore e percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa 2.000,00 mensili (che arriva ad euro 2.350,00 con l'assegno unico), reddito appena sufficiente a soddisfare le esigenze di vita del debitore (e del nucleo familiare composto da coniuge sprovvisto di reddito autonomo), quantificato ragionevolmente in circa 1795,00 al mese (pag. 20 relazione OCC).

Le cause del sovraindebitamento risultano esogene e riconducibili alla perdita del reddito in capo al coniuge, come ben esposto sia nel ricorso introduttivo che nella relazione dell'OCC, tenuto conto di una situazione reddituale modesta, appena sufficiente al soddisfacimento dei bisogni di vita primari. Non risultano atti in frode ai creditori o le altre condizioni ostative di cui all'art. 69 CC II.

Nessuno dei creditori ha formulato osservazioni alla proposta.

La fattibilità giuridica del piano non è compromessa in ragione del fatto che, tra i debiti contemplati nel piano, vi siano quelli contratti dal sig. Ferrero con un soggetto (Findomestic) il quale si è reso cessionario di 1/5 dello stipendio del ricorrente.

Findomestic non ha presentato osservazioni, ma, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, vengono in rilievo le seguenti considerazioni.



Si pone il problema di comprendere se il sovraindebitato possa o meno mettere a disposizione dei creditori, attraverso la proposta di piano del consumatore, tutta la sua retribuzione, sebbene ne abbia già ceduto il c.d. "quinto" a una finanziaria.

La risposta deve essere affermativa, perché, trattandosi di procedura attratta a pieno titolo nella sfera della concorsualità, il credito del finanziatore deve ritenersi scaduto e ristrutturabile. Dopo l'omologa, i pagamenti in favore del finanziatore non possono più essere eseguiti anche se a suo tempo il debitore aveva ceduto parte dei suoi crediti futuri, atteso che, nel momento in cui questi vengono ad esistenza, entra automaticamente in gioco il divieto di pagamento dei creditori anteriori. Sussiste altresì il requisito della meritevolezza, atteso che, come sopra evidenziato, risulta piuttosto evidente, anche alla luce dell'attestazione dell'OCC, che la causa del sovraindebitamento derivi essenzialmente dalla contrazione della capacità reddituale del nucleo familiare del ricorrente, per la perdita del lavoro del coniuge nel 2021 e per la situazione generale di contrazione del mercato che ha portato ad un graduale impoverimento dei salari a fronte dell'aumento per contro crescente del costo della vita.

Non emerge peraltro uno sproporzionato ed abnorme accesso al credito, atteso che la esposizione debitoria accumulata nei confronti delle finanziarie risulta compatibile con la situazione reddituale del ricorrente.

Di palmare evidenza è poi lo stato di sovra-indebitamento, tenuto conto che, a fronte di entrate per euro 2.000,00 mensili (derivanti unicamente dal proprio reddito da lavoro), il debitore ha uscite che assorbono pressochè interamente le entrate; sicché esse risultano del tutto inidonee a mantenere un equilibrio finanziario.

Sussiste infine il requisito di cui all'art. 70 comma IX ccii, in relazione alla convenienza per i creditori rispetto alla alternativa liquidatoria atteso che il piano prevede la messa a disposizione di finanza esterna, altrimenti del tutto indisponibile in caso di alternativa puramente liquidatoria, che consentirà, nel pieno rispetto della *par condicio creditorum*, ed in una ottica squisitamente concorsuale, un pagamento in favore di tutti i creditori di pari rango chirografario, di importo attestato sul 19% dell'ammontare del credito, ed in tempi davvero estremamente contenuti, come sopra esposto.

Ritenuti conclusivamente sussistenti i presupposti per la omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione.

La richiesta di esdebitazione potrà essere invece vagliata solo all'esito della positivo adempimento del piano.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa, visto l'art. 70 CCII;



OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da GIORGIO ANGELO FERRERO, (c.f. FRRGGN69D15E379A), nato a Ivrea (TO), il 15.12.1969, avente codice fiscale FRRGGN69D15E379A residente in Val di Chy (TO), vicolo Principe n. 4;

DISPONE che l'OCC proceda ai pagamenti nei confronti dei creditori secondo le modalità indicate nel piano, provvedendo al deposito di relazione semestrale circa lo stato di esecuzione della procedura;

DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

DISPONE che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ivrea, 27/08/2024

Il Giudice
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)

